

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4669

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PICCIRILLO**

*Presentata il 15 marzo 1990*

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura  
circondariale di Nola

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi della giustizia è anche crisi delle strutture al suo servizio. Il tribunale di Napoli ha giurisdizione sull'intera provincia, che conta oltre tre milioni di abitanti, distribuiti in 94 comuni, sui quali hanno giurisdizione 24 preture mandamentali. Anche nella nuova sede, l'unico tribunale di Napoli non reggerà il carico enorme di processi, che ammontano a 30.000 per il civile e oltre 20.000 per il penale, senza citare l'immensa mole di lavoro correlato a prestazioni non contenziose (certificati, omologazioni, copie, ecc.).

Il tribunale di Napoli, tanto in assoluto quanto a paragone degli altri tribunali italiani, è un megatribunale difficilmente governabile, come ogni mastodontica struttura. La metropoli napoletana, già assediata da mille problemi, risente

negativamente anche dell'affluenza di utenti e dipendenti di una sede giudiziaria così imponente.

L'istituzione di un secondo tribunale rappresenta dunque una misura improrogabile per la provincia di Napoli.

Il Consiglio superiore della magistratura, in un suo documento al riguardo, ha ritenuto giustificata l'istituzione di nuovi uffici giudiziari quando la domanda di giustizia e il relativo carico di lavoro possano provocare per le sedi già esistenti una concentrazione eccessiva. Concentrazione che è sempre fonte, poi, di disservizi non soltanto giudiziari. Ed è questo il motivo per cui in conurbazioni in cui l'utenza provinciale risulta almeno pari rispetto a quella cittadina, al tribunale che ha sede nel capoluogo di provincia fanno corona uno o più tribu-

nali provinciali intesi ad alleggerire la pressione di una richiesta di giustizia altrimenti insostenibile e comunque fonte appunto di gravi disservizi nella struttura giudiziaria e nel tessuto urbano che la ospita.

Nella conurbazione milanese, ad esempio, mentre il capoluogo è servito dal tribunale di Milano, l'*hinterland* è servito dai tribunali di Monza e di Lodi. Lo stesso dicasi di Torino, alleggerita dai vicini tribunali di Pinerolo e di Ivrea. Parimenti Firenze, sollevata dal tribunale di Prato. Questo è anche il caso di Roma, nella cui provincia sono ubicati i tribunali di Velletri e di Civitavecchia. E, ancora, è il caso di Palermo, alleggerita dal tribunale di Termini Imerese.

In altre parole il tribunale, che serve ad un tempo l'utenza cittadina e provinciale, ha un senso nella misura in cui l'utenza provinciale sia marginale rispetto a quella urbana e possa raggiungere agevolmente il capoluogo senza creare grossi problemi. Ormai è indispensabile assicurare *in loco* un servizio fondamentale alle popolazioni delle aree provinciali dell'entroterra, senza costringerle a raggiungere Napoli e il tribunale ivi ubicato. Questo pendolarismo è tanto meno giustificabile, quando si pensi che la popolazione della provincia è di un terzo maggiore di quella del capoluogo (1 milione 740.000 abitanti a fronte di 1 milione 210.000).

Nella giurisdizione del nuovo tribunale possono essere comprese le sezioni distaccate di Acerra, Afragola, Cicciano, Frattamaggiore, Marigliano, Nola, Ottaviano, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia. Queste preture hanno competenza su 41 comuni della provincia di Napoli con una popolazione di 650.000 abitanti ed hanno nei loro ruoli 11.000 processi civili e 34.000 penali.

Se si prendono a paragone il tribunale di Ariano Irpino (4 ex preture per 135.000 abitanti), il tribunale di Larino (6 ex preture per 146.000 abitanti), il tribunale di Campobasso (7 ex preture per 115.000 abitanti), il tribunale di Avellino (5 ex preture per circa 235.000 abitanti), balza

evidente che la popolazione dell'istituendo secondo tribunale è di gran lunga superiore non soltanto a quella di alcuni piccoli tribunali, ma anche a quella di tribunali di città capoluogo, come Avellino e Campobasso, e si avvicina a quella di province come Caserta (700.000 abitanti), su cui ha giurisdizione il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

\* \* \*

Per considerazioni obiettive la città di Nola rappresenta la sede più idonea ad ospitare il nuovo tribunale.

Tradizioni storico-culturali, una documentata analisi della posizione geografica (Nola ha una collocazione territoriale baricentrica rispetto ad ogni altro comune della provincia, è facilmente accessibile da tutte le altre province della Campania nonché dai centri dell'entroterra a ridosso della fascia costiera), una rete stradale ben collegata con l'asse autostradale Roma-Caserta-Nola-Salerno e una rete ferroviaria che si avvale delle Ferrovie dello Stato e, in modo particolarmente utile, della circumvesuviana (nel suo percorso serve quasi tutti i mandamenti afferenti all'istituendo tribunale): sono ragioni valide che militano decisamente a favore della scelta della città di Nola. Essa, inoltre, è già dotata di supporti essenziali per un efficace espletamento dell'attività giudiziaria. Insistono sul suo territorio il commissariato di pubblica sicurezza, la guardia di finanza, il distacco di polizia stradale, la compagnia dei carabinieri, l'ufficio del registro, l'ufficio distrettuale delle imposte, il carcere mandamentale, agenzie bancarie, uffici postali ben decentrati con annessi servizi telegrafici, il Corpo dei vigili del fuoco, l'ufficio provinciale del lavoro, ecc.

Le attrezzature al servizio del territorio ne fanno una sede vivibile per gli operatori e l'utenza. Strutture come il CIS e l'interporto conferiscono alla centralità del territorio ulteriori elementi di dinamismo economico e sociale.

Il comune di Nola, infine, ha già rilevanti strutture edilizie da utilizzare per la

sede del nuovo tribunale che sono attualmente nella disponibilità dello Stato: le due gloriose caserme Principe Amedeo (ex 48) e Palazzo Orsini. Sarebbe questo un modo anche per utilizzare al meglio e

nella maniera più confacente edifici di grande significato storico-culturale, concorrendo a restituire alla Campania, attraverso lo sviluppo delle aree interne, la perduta armonia tra capoluogo ed entroterra.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Napoli sono istituiti:

- a) il tribunale ordinario di Nola;
- b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nola;
- c) la pretura circondariale di Nola;
- d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Nola.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nola hanno giurisdizione nel territorio delle sezioni distaccate di Acerra, Afragola, Cicciano, Frattamaggiore, Marigliano, Nola, Ottaviano, Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia.

## ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonché a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

## ART. 3.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli, riguardanti

il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.